

QUESITO

Con riferimento alla documentazione relativa all'offerta tecnica si chiede se i relativi elaborati richiesti devono essere sottoscritti digitalmente anche da un tecnico abilitato oppure è sufficiente la sottoscrizione della sola impresa concorrente.

RISPOSTA

In sede di gara la documentazione tecnica potrà essere sottoscritta esclusivamente dall'operatore economico partecipante.

Rimane inteso che, in caso di aggiudicazione, la documentazione progettuale, che dovrà essere successivamente fornita, sarà necessariamente firmata digitalmente da professionista abilitato.

QUESITO

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, in merito ai materiali per i quali viene richiesto di citare in modo impegnativo il produttore, delle loro caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche, evidenziandone le modalità e le tempistiche del trasporto/delle forniture, ecc...., considerato che alcuni fornitori non possono rilasciare offerte con validità superiore ai 60/90 giorni, considerato che non si può attualmente conoscere la data di inizio e di ultimazione dei lavori, e che durante l'attuale periodo di emergenza sanitaria i prezzi dei materiali sono in continuo aumento, si chiede se, in caso di aggiudicazione, qualora l'offerta di un fornitore dovrebbe risultare scaduta, l'impresa aggiudicataria potrà proporre dei materiali aventi caratteristiche del tutto simili a quelli proposti nell'offerta tecnica.

RISPOSTA

Si conferma che l'impresa dovrà descrivere in modo particolareggiato e impegnativo tutto quanto richiesto al punto 2 dei criteri di valutazione elencati nella lettera di invito.

QUESITO

Con riferimento alla lettera d'invito per l'appalto in oggetto, specificatamente a pagina n. 12 punto 4) si richiede cosa si intenda per estremi d'iscrizione all'albo/collegio di appartenenza del tecnico/tecnici firmatari relativamente alla redazione del fascicolo delle schede tecniche, in quanto le certificazioni e le attestazioni sono normalmente fornite da Enti Accreditati e non da tecnici liberi professionisti.

RISPOSTA

In risposta al secondo quesito, si precisa che, qualora i professionisti non fossero in possesso di formale attestazione, potranno produrre una autodichiarazione (una per quanti sono i professionisti indicati) ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'albo, la data e il numero di iscrizione.